

Rettifica della raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 30 aprile 2004)

La raccomandazione 2004/394/CE va letta come segue:

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d'idrogeno, perossido d'idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene

[notificata con il numero C(2004) 1446]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/394/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio le sostanze indicate di seguito sono state inserite tra le sostanze prioritarie per una valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione, del 25 maggio 1994, relativo al primo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽²⁾, che designa altresì per tali sostanze i seguenti Stati membri relatori:

- acetonitrile, Stato membro relatore: Spagna,
- acrilammide, Stato membro relatore: Regno Unito,
- acrilonitrile, Stato membro relatore: Irlanda,
- acido acrilico, Stato membro relatore: Germania,
- butadiene, Stato membro relatore: Regno Unito,
- fluoruro d'idrogeno, Stato membro relatore: Paesi Bassi,
- acido metacrilico, Stato membro relatore: Germania,
- metacrilato di metile, Stato membro relatore: Germania.

(2) Nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze indicate di seguito sono state inserite tra le sostanze prioritarie per una valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽³⁾, che designa altresì per tali sostanze i seguenti Stati membri relatori:

- perossido d'idrogeno, Stato membro relatore: Finlandia,
- toluene, Stato membro relatore: Danimarca,
- triclorobenzene, Stato membro relatore: Danimarca.

(3) Gli Stati membri relatori hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi in forza del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 ⁽⁴⁾.

(4) Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (CSTEE) è stato consultato e ha formulato un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori.

(5) I risultati delle valutazioni dei rischi sono contenuti nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

- (6) Sulla base delle misure raccomandate dal relatore, gli Stati membri e il settore interessato dovrebbero tenere conto, ove opportuno, della valutazione dei rischi definita di comune accordo e applicare le raccomandazioni pertinenti affinché siano ridotti i rischi per la salute umana e l'ambiente per ciascuna delle sostanze per le quali è stata eseguita una valutazione dei rischi. La Commissione ha inoltre redatto un elenco di provvedimenti legislativi comunitari cui andrebbe data priorità.
- (7) Le misure stabilite nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

1. Tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle seguenti sostanze:

1. acetonitrile
n. CAS: 75-05-8
n. Einecs: 200-835-2
2. acrilammide
n. CAS: 79-06-1
n. Einecs: 201-173-7
3. acrilonitrile
n. CAS: 107-13-1
n. Einecs: 203-466-5
4. acido acrilico
n. CAS: 79-10-7
n. Einecs: 201-177-9
5. butadiene
n. CAS: 106-99-0
n. Einecs: 203-450-8
6. fluoruro d'idrogeno
n. CAS: 7664-39-3
n. Einecs: 231-634-8
7. perossido d'idrogeno

- n. CAS: 7722-84-1
n. Einecs: 231-765-0
8. acido metacrilico
n. CAS: 79-41-4
n. Einecs: 201-204-4
9. metacrilato di metile
n. CAS: 80-62-6
n. Einecs: 201-297-1
10. toluene
n. CAS: 108-88-3
n. Einecs: 203-625-9
11. triclorobenzene
n. CAS: 120-82-1
n. Einecs: 204-428-0

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi riportati nell'allegato, a partire dalla prima alla undicesima, sezione «Valutazione dei rischi» per ciascuna delle sostanze indicate.

2. È opportuno applicare la strategia di riduzione dei rischi descritta nell'allegato, a partire dalla prima alla undicesima, sezione «Strategia di riduzione dei rischi» della presente raccomandazione. Ove non siano individuati rischi, le informazioni dovrebbero essere utilizzate per garantire il mantenimento delle attuali misure di riduzione dei rischi.

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE PRIMA

N. CAS: 75-05-8

N. EINECS: 200-835-2

):

F: R11

Xn: R20/21/22

Xi: R36

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore⁽²⁾. Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio per la sintesi di sostanze chimiche industriali, prodotti farmaceutici e pesticidi e nella fabbricazione di pellicole fotografiche. È inoltre usata, tra l'altro, come solvente in vari processi di estrazione e nei laboratori di analisi e di ricerca. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea: in particolare essa si forma durante la combustione della biomassa ed è presente nei gas di scarico delle automobili. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. Tuttavia la relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore fornisce alcune informazioni in merito.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di esposizione cutanea dovuta all'uso della sostanza come solvente e come prodotto intermedio.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione dovuta all'uso della sostanza nell'industria farmaceutica.

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sugli impianti di depurazione a seguito di esposizione dovuta all'uso della sostanza nell'industria farmaceutica.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissioni di acetonitrile (ad esempio la combustione di combustibili fossili). Questo aspetto esula però dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e non è stato preso in considerazione nella strategia di riduzione dei rischi.

Per i LAVORATORI

si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di esaminare l'opportunità di rivedere l'attuale valore limite di esposizione professionale (LEP) stabilito dalla direttiva 91/322/CEE della Commissione ⁽¹⁾ per indicare che l'esposizione cutanea può contribuire al carico corporeo cui il lavoratore è sottoposto.

Per l'AMBIENTE

- la Commissione europea dovrebbe esaminare l'opportunità di inserire l'acetonitrile nell'elenco delle sostanze prioritarie dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva quadro in materia di acque) nella prossima revisione dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- Per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾ (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.
- Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero essere verificate, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

PARTE 2

N. CAS: 79-06-1

N. EINECS: 201-173-7

Formula di struttura: CH₂ ##### caractÈre inconnu : 9552 ##### CH-CONH₂

Denominazione EINECS: acrilammide

Denominazione IUPAC: 2-propenamamide

Stato membro relatore: Regno Unito

Classificazione ⁽²⁾:

Carc.Cat.2:R45

Muta.Cat.2:R46

Repro.Cat.3:R62

T:R25

T:R48/23/24/25

Xn:R20/21

Xi:R36/38

R43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽³⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica per la produzione di poliacrilammide. La sostanza viene usata anche per la preparazione in loco di gel di poliacrilammide e come agente di consolidamento del suolo. La poliacrilammide è utilizzata principalmente nel trattamento delle acque reflue, nella lavorazione della carta e della pasta di carta e nella lavorazione dei minerali; meno importanti sono, tra l'altro, l'uso come additivo cosmetico o come ammendante. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotta o importato nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione dovuta alla produzione della sostanza, al suo uso come prodotto intermedio nell'industria chimica per la produzione di poliacrilammide, all'uso di poliacrilammide, di gel di poliacrilammide per l'elettroforesi e di malte da iniezione a base di acrilammide (applicazioni su scala ridotta e su vasta scala),

⁽¹⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽²⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽³⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

- rischi di neurotossicità e di tossicità per l'apparato riproduttivo a seguito di esposizione dovuta all'uso, su scala ridotta e su vasta scala, di malte da iniezione a base di acrilammide.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

- è che non è possibile escludere rischi per qualsiasi tipo di esposizione, in quanto la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Occorre valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di neurotossicità, tossicità per l'apparato riproduttivo, mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione dovuta all'uso di malte da iniezione a base di acrilammide in applicazioni edilizie su vasta scala.

Oltre alla suddetta conclusione, non è possibile escludere rischi per gli altri usi, in quanto la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Occorre valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per l'ecosistema acquatico a seguito dell'esposizione dovuta all'uso di malte da iniezione a base di acrilammide in applicazioni edilizie e dell'esposizione indiretta di altri organismi attraverso acque contaminate dallo stesso uso della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi dovuti all'uso di malte da iniezione a base di acrilammide in applicazioni edilizie. Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:
- informazioni per perfezionare la valutazione dei rischi ambientali.

L'esigenza di ottenere tali informazioni è stata riesaminata alla luce della strategia di riduzione dei rischi e non è più giudicata necessaria (cfr. sezione II, Strategia di riduzione dei rischi).

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per la SALUTE UMANA e l'AMBIENTE

si raccomanda:

- di valutare a livello comunitario l'opportunità di limitare l'immissione in commercio e l'uso della sostanza nell'ambito della direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'uso dell'acrilammide ⁽²⁾ nelle malte da iniezione per le applicazioni su scala ridotta e su vasta scala.
- potrebbero essere necessari ulteriori approfondimenti per determinare se sia giustificata l'applicazione di deroghe,
- le limitazioni dell'immissione in commercio e dell'uso proposte elimineranno la necessità di acquisire ulteriori informazioni per perfezionare la valutazione dei rischi ambientali.

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'acrilammide.

Per i CONSUMATORI

- sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE (direttiva Immissione sul mercato e uso) riguardo alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) e quelle della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Sicurezza generale dei prodotti) ⁽³⁾ riguardo ai prodotti.

PARTE 3

N. CAS: 107-13-1

N. EINECS: 203-466-5

)::

F:R11

Carc.Cat.2:R45

T:R23/24/25

Xi:R37/38

R41

R43

N:R51/53

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽²⁾ Anche le malte da iniezione a base di N-metilolacrilammide rappresentano una fonte potenziale di acrilammide libera nei processi di consolidamento del suolo ed occorre esaminare l'opportunità di verificare i rischi che questa sostanza comporta.

⁽³⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽¹⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come monomero nella produzione di materiali polimerici, in particolare fibre acriliche e modacriliche, materie plastiche di acrilonitrile-butadiene-stirene e materie plastiche di stirene-acrilonitrile. La sostanza è usata anche come monomero nella sintesi di nuovi materiali polimerici, nella produzione di acrilammide, adiponitrile, ammine grasse ed acidi grassi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea: in particolare essa si forma durante la combustione di combustibili fossili. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti sistemici generali e cancerogenicità a seguito di esposizione al momento della produzione e della lavorazione della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- non è possibile escludere rischi per tutti gli scenari di esposizione, in quanto la sostanza è attualmente ritenuta cancerogena senza un livello soglia. Occorre valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sui comparti acquatici locali a seguito di esposizione dovuta alla produzione di fibre acriliche in un determinato sito.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

⁽¹⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per il comparto ambientale citato. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissioni di acrilonitrile (ad esempio la combustione di combustibili fossili). Questo aspetto esula però dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 e non è stato preso in considerazione nella strategia di riduzione dei rischi.

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'acrilonitrile.

Per i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

- sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE (direttiva Immissione sul mercato e uso) riguardo alle sostanze CMR, quelle della direttiva 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti) riguardo ai prodotti e quelle della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Per l'AMBIENTE

- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT,
- le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero essere verificate, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

PARTE 4

N. CAS: 79-10-7

N. Eines: 201-177-9

)::

C:R35

Xn:R20/21/22

R10

N:R50

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽¹⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio per la produzione di poliacrilati. La sostanza è usata anche come ingrediente negli adesivi ed è presente come monomero residuo in adesivi, vernici, agenti leganti, inchiostri da stampa, assorbenti igienici, salvaslip e pannolini. I poliacrilati sono usati principalmente come coadiuvanti negli agenti lavanti privi di fosfati, negli agenti flocculanti e nel trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea: in particolare essa è presente durante l'uso di agenti di consolidamento del suolo a base di acrilato, come prodotto di decomposizione durante la produzione di schede dei circuiti stampati e durante la sverniciatura a fiamma di gas. I rischi derivanti da tali esposizioni sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione e corrosione del tratto respiratorio a seguito di inalazioni singole nel corso della produzione e della lavorazione della sostanza nonché della produzione e dell'uso di adesivi contenenti la sostanza,
- rischi di effetti localizzati a seguito di inalazioni ripetute nel corso della produzione e dell'uso di adesivi contenenti la sostanza,
- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di inalazioni ripetute nel corso della produzione e dell'uso di adesivi contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sull'ecosistema acquatico locale a seguito dell'esposizione dovuta a processi di polimerizzazione in soluzione acquosa, ivi compresa la produzione di polimeri superassorbenti in soluzione acquosa e l'uso di malte da iniezione a base di acrilato.

⁽¹⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- sono necessarie ulteriori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a seguito di esposizione dovuta all'uso della sostanza nella polimerizzazione in soluzione acquosa, tra l'altro per produrre polimeri superassorbenti.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- ulteriori dati sull'integrità delle popolazioni native di ciliati nelle acque di scarico.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'acido acrilico,
- ai datori di lavoro che fanno uso di adesivi contenenti acido acrilico, di tenere conto degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva Agenti chimici) e di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici della Commissione.

Per l'AMBIENTE

si raccomanda:

Per l'acido acrilico rilasciato dalle malte chimiche da iniezione:

- di istituire un sistema di prova e di valutazione per le malte chimiche da iniezione armonizzato a livello europeo,
- di disciplinare a livello dell'Unione europea le condizioni generali d'uso delle malte chimiche da iniezione, tra l'altro con prescrizioni per una formazione completa dei progettisti e del personale chiamato a manipolare questi prodotti, mentre gli aspetti di rilevanza locale dovrebbero essere valutati dalle autorità incaricate dei controlli a livello locale,
- di verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

Per quanto riguarda l'acido acrilico utilizzato nei processi di polimerizzazione in soluzione acquosa presso gli utilizzatori a valle (capacità di trasformazione > 500 t/a) e nella produzione di polimeri superassorbenti:

- che la Commissione europea esamini l'opportunità di inserire l'acido acrilico nell'elenco delle sostanze prioritarie dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque) nella prossima revisione dell'allegato e prenda in considerazione provvedimenti quali l'adozione di prescrizioni armonizzate per la concessione agli impianti delle autorizzazioni preventive per l'effettuazione di scarichi ed emissioni in acqua,

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

- che, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza sia presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT,
- che emissioni locali nell'ambiente siano verificate, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

PARTE 5

N. CAS: 106-99-0

N. EINECS: 203-450-8

Formula di struttura:	$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$
Denominazione EINECS:	butadiene
Denominazione IUPAC:	1,3-butadiene
Stato membro relatore:	Regno Unito
Classificazione ⁽¹⁾ :	F+:R12 Carc.Cat.1:R45 Muta.Cat.2:R46

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria dei polimeri. L'1,3-butadiene è principalmente impiegato nella fabbricazione di gomme sintetiche, quali la gomma stirene-butadiene (SBR) e la gomma polibutadiene, di resine termoplastiche quali l'acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) e di lattice stirene-butadiene. È altresì impiegato come prodotto chimico intermedio nella produzione di neoprene per l'industria automobilistica e per l'industria della gomma, nella produzione del polimero metilmetacrilato-butadiene-stirene (MBS), usato come agente rinforzante del cloruro di polivinile (PVC), e per la produzione dell'adiponitrile, un precursore del nylon. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di mutagenicità e cancerogenicità a seguito di esposizione dovuta alla produzione della sostanza e al suo uso come prodotto intermedio nell'industria dei polimeri.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- non è possibile escludere rischi per tutti gli scenari di esposizione, in quanto la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Occorre valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche. La valutazione dei rischi indica tuttavia che questi ultimi sono già bassi. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l'adeguatezza dei controlli esistenti e la possibilità teorica e pratica di attuare ulteriori misure specifiche di riduzione dei rischi.

⁽¹⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 35).

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ATMOSFERA, l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il butadiene.

Per i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

sono ritenuti sufficienti per prevenire i rischi individuati i provvedimenti legislativi già adottati a tutela dei consumatori e delle persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769/CEE (direttiva Immissione sul mercato e uso) riguardo alle sostanze CMR, quelle della direttiva 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti) riguardo ai prodotti e quelle della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

PARTE 6

N. CAS: 7664-39-3

N. Eines: 231-634-8

Denominazione IUPAC: fluoruro d'idrogeno

Stato membro relatore: Paesi Bassi

Classificazione (1): T+:R26/27/28

C: R35

(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 15).

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽¹⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio nell'industria chimica per la sintesi di composti organici fluorati e di fluoruri inorganici. La sostanza è usata anche come agente per il decapaggio delle superfici metalliche, come agente di attacco delle superfici in vetro e per la pulizia delle superfici. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotta o importato nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente al fluoruro d'idrogeno non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare le emissioni di fluoruro d'idrogeno dell'industria siderurgica e delle industrie dell'alluminio, del vetro, della ceramica e dei laterizi, delle centrali elettriche e dell'industria dei fosfati. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. Tuttavia la relazione sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore fornisce alcune informazioni in merito.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione e/o corrosione della pelle, degli occhi e del tratto respiratorio, in funzione della concentrazione, a seguito di esposizione ripetuta a fluoruro d'idrogeno allo stato gassoso in fase di produzione e nell'uso della sostanza in soluzione acquosa e come prodotto intermedio nell'industria chimica,
- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di inalazioni ripetute dovute all'uso di soluzioni acquose della sostanza,
- rischi di irritazione e/o corrosione cutanea, in funzione della concentrazione, a seguito di un'unica esposizione a fluoruro d'idrogeno liquido dovuta all'uso di soluzioni acquose della sostanza,
- rischi di irritazione e/o corrosione del tratto respiratorio, in funzione della concentrazione, a seguito di un'unica esposizione a fluoruro d'idrogeno allo stato gassoso in fase di produzione, nell'uso della sostanza come prodotto intermedio nell'industria chimica e nell'uso di soluzioni acquose della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di irritazione e/o corrosione cutanea, in funzione della concentrazione, a seguito di esposizioni singole o ripetute a fluoruro d'idrogeno liquido dovute all'uso di preparati contenenti la sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di inalazioni ripetute in prossimità dei siti di produzione e lavorazione della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi, sebbene siano state espresse preoccupazioni per la grande reattività della sostanza concentrata a contatto con l'acqua e per la potenziale formazione di idrogeno in seguito alla reazione di soluzioni con contenuto della sostanza inferiore al 65 % a contatto con metalli.

⁽¹⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ATMOSFERA

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sui comparti acquatici e atmosferici locali a seguito di esposizione dovuta ad alcuni siti di produzione e di uso della sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di esaminare l'opportunità di vietare a livello comunitario l'uso del fluoruro d'idrogeno nella pulizia delle superfici degli edifici (compresi i pavimenti) degli ambienti di lavoro inserendo la sostanza nell'allegato III della direttiva 98/24/CE (direttiva Agenti chimici),
- che il comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) esamini le nuove informazioni contenute nella relazione sulla valutazione dei rischi e formuli raccomandazioni riguardo alla necessità di rivedere l'attuale valore limite di esposizione professionale.

Per i CONSUMATORI

si raccomanda:

- di ritirare dal mercato i preparati di fluoruro d'idrogeno classificati come tossici o corrosivi⁽¹⁾. Tali prodotti non soddisfano le prescrizioni generali in materia di sicurezza della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽²⁾ ed è opportuno disporre il ritiro immediato dal mercato. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un controllo attivo ed efficace del mercato sui rispettivi territori per individuare la presenza di fluoruro d'idrogeno nei prodotti di consumo, ritirare dal mercato tali prodotti in quanto non sicuri in base alle prescrizioni generali in materia di sicurezza previste dalla direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e trasmetterne notifica alla Commissione attraverso il sistema di allarme rapido previsto dalla medesima direttiva.

Per l'AMBIENTE

- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.
- Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero essere verificate, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

⁽¹⁾ Verbale della riunione del 2 aprile 2003 del comitato d'urgenza della direttiva 92/59/CEE (Sicurezza generale dei prodotti).

⁽²⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

PARTE 7

N. CAS: 7722-84-1

N. Eines: 231-765-0

Denominazione IUPAC: perossido d'idrogeno

Stato membro relatore: Finlandia

Classificazione (1): O:R8
C:R34

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per lo sbiancamento della pasta da carta e nella produzione di sostanze chimiche. La sostanza viene usata anche per l'imbiancamento dei tessuti, la disinfezione nell'industria alimentare, l'incisione nell'industria elettronica, la placcatura con metalli, la degradazione di proteine, lo sbiancamento dentale, la colorazione e la decolorazione dei capelli ad opera di parrucchieri, il trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, in numerosi prodotti di consumo per la colorazione e la decolorazione dei capelli, in prodotti di uso domestico per il candeggio dei tessuti, in agenti detergenti, in prodotti per la disinfezione delle lenti a contatto e in prodotti per lo sbiancamento dentale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione e/o corrosione della pelle, degli occhi e del tratto respiratorio, in funzione della concentrazione, a seguito di esposizione dovuta alle operazioni di carico,
- rischi di irritazione e/o corrosione della pelle e degli occhi, in funzione della concentrazione, a seguito di esposizione dovuta all'imbiancamento dei tessuti (processo discontinuo), al confezionamento asettico (vecchi tipi di macchine per il bagno ad immersione), all'uso di acido peracetico nell'industria della birra, ai bagni chimici utilizzati nell'incisione delle schede di circuiti (vecchio processo), alla placcatura con metalli e alla degradazione di proteine,
- rischi di irritazione e/o corrosione degli occhi, in funzione della concentrazione, a seguito di esposizione nel corso dell'attività di parrucchiere,
- rischi di tossicità a seguito di inalazioni ripetute durante le operazioni di carico e di confezionamento asettico (ogni tipo di macchina), all'incisione delle schede di circuiti (vecchio processo) e al trattamento delle acque reflue.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione degli occhi a seguito dell'esposizione nel corso della colorazione e della decolorazione dei capelli e rischi di irritazione/corrosione degli occhi dovuta all'uso di candeggine e agenti detergenti ove la concentrazione effettiva di perossido d'idrogeno sia superiore al 5 %,
- rischi di effetti nocivi specifici per i denti e la polpa dentale a seguito di esposizione dovuta allo sbiancamento dentale con perossido d'idrogeno al 35 % eseguito da un dentista.

(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 91/325/CEE della Commissione, del 1° marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 180 dell'8.7.1991, pag. 1).

(2) La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi (sia per i lavoratori che per i consumatori). Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di incendio per il versamento delle soluzioni di perossido d'idrogeno più concentrate (> 25 %) su materiali combustibili.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sull'ecosistema acquatico a seguito di esposizione dovuta a quattro stabilimenti di produzione e all'impiego del perossido d'idrogeno nella produzione di altre sostanze chimiche.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- ai datori di lavoro, di riesaminare le valutazioni dei rischi effettuate a norma della direttiva 98/24/CE (direttiva Agenti chimici) per tenere conto delle informazioni contenute nella valutazione dei rischi e nella strategia di riduzione dei rischi relative al perossido d'idrogeno elaborate a norma del regolamento (CEE) n. 793/93, e di adottare ogni misura necessaria,
- ai datori di lavoro che fanno uso di perossido d'idrogeno negli impieghi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi (sezione I), di tenere conto degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE e di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici della Commissione.

Per i CONSUMATORI

si raccomanda:

- che, nell'ambito della direttiva 2003/83/CE della Commissione ⁽¹⁾, per quanto riguarda la percentuale massima accettabile di perossido d'idrogeno nei prodotti per lo sbiancamento dentale da utilizzare sotto il controllo di un dentista, sia preso in considerazione un limite di concentrazione di perossido d'idrogeno non superiore al 6 %, purché l'etichetta indichi le condizioni di utilizzo e metta in guardia dai rischi,
- che gli agenti per l'imbiancamento e la pulizia dei tessuti con concentrazione di perossido d'idrogeno pari o superiore al 5 % siano formulati in modo da ridurre il rischio di irritazione/corrosione degli occhi (ad esempio creme o sospensioni viscosi). Nelle istruzioni andrebbe sottolineato il rischio di irritazione/corrosione degli occhi e andrebbe indicata la percentuale di H₂O₂ contenuta nel prodotto. Per i coloranti/decoloranti per capelli le suddette raccomandazioni, compreso il limite percentuale, dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito della normativa comunitaria in materia di prodotti cosmetici,
- che l'obbligo della chiusura di sicurezza per i bambini disposto dalla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva Preparati pericolosi) sia esteso a tutte le sostanze chimiche di uso domestico che possono essere accessibili ai bambini e contenere perossido d'idrogeno.

Per l'AMBIENTE

si raccomanda:

- che, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza sia presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

PARTE 8

N. CAS: 79-41-4

N. Eines: 201-204-4

Formula di struttura:	CH ₂ = CH ₃ -COOH
Denominazione Eines:	acido metacrilico
Denominazione IUPAC:	acido 2-metil-2-propenoico
Stato membro relatore:	Germania
Classificazione ⁽³⁾ :	C: R35 Xn: R21/22

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽⁴⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria chimica come prodotto intermedio interno ed esterno per la produzione di esteri dell'acido metacrilico e come comonomero in vari tipi di polimeri. La sostanza è usata anche come ingrediente negli adesivi ed è presente come monomero residuo in vernici e prodotti per la lavorazione dei tessuti. Non è possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 238 del 25.9.2003, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 35).

⁽⁴⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea: in particolare l'uso di malte da iniezione a base di metacrilato. I rischi derivanti da tali esposizioni sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione del tratto respiratorio a seguito di una breve esposizione per inalazione nel corso della produzione della sostanza, della sua ulteriore lavorazione come prodotto intermedio nell'industria chimica e a seguito della fabbricazione di adesivi nella zona industriale e dell'uso di adesivi a livello industriale e di commercio specializzato,
- rischi di effetti localizzati a livello respiratorio a seguito di inalazioni ripetute nel corso della produzione e dell'uso di adesivi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sull'ecosistema acquatico a seguito di esposizione dovuta all'uso di agenti di consolidamento del suolo a base di acrilato.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per l'acido metacrilico,
- ai datori di lavoro che fanno uso di adesivi contenenti acido metacrilico, di tenere conto degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE (direttiva Agenti chimici) e di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici della Commissione.

Per l'AMBIENTE

per l'acido metacrilico rilasciato dalle malte chimiche da iniezione si raccomanda:

- di istituire un sistema di prova e di valutazione per le malte chimiche da iniezione armonizzato a livello europeo,
- di disciplinare a livello dell'Unione europea le condizioni generali d'uso delle malte chimiche da iniezione, tra l'altro con prescrizioni per una formazione completa dei progettisti e del personale chiamato a manipolare questi prodotti, mentre gli aspetti di rilevanza locale dovrebbero essere valutati dalle autorità incaricate dei controlli a livello locale,
- di verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

PARTE 9

N. CAS: 80-62-6

N. EINECS: 201-297-1

Stato membro relatore: Germania

Classificazione (1): F:R11
Xi:R37/38
R43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza, descritte nella valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio per la produzione di polimeri, copolimeri, adesivi, resine reattive, nella transesterificazione e nella produzione di lastre colate. La sostanza è usata anche nella produzione di polimeri in emulsione, in dispersione e in solvente, polimeri acrilici in fogli, come ingrediente in adesivi reattivi e resine inglobanti, rivestimenti per pavimenti, resine da colata usate in applicazioni dentali e mediche; essa è inoltre presente come monomero residuo in vernici e in altri polimeri utilizzati in prodotti di consumo. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotto o importato nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1).

(2) La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare come prodotto di decomposizione risultante dal trattamento termico del polimetacrilato di metile. I rischi derivanti da tali esposizioni sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di irritazione e corrosione del tratto respiratorio a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla produzione di lastre colate, alla produzione di resine reattive, alla produzione e all'uso di adesivi, alla produzione di vernici, all'attività nel settore specializzato dei rivestimenti per pavimenti, all'uso di resine da colata nelle applicazioni mediche e nei laboratori ortopedici, nei laboratori e negli studi dentistici e nella decorazione ornamentale,
- rischi di sensibilizzazione della pelle a seguito di esposizione cutanea dovuta alla produzione di metacrilato di metile e di polimetacrilato di metile, alla transesterificazione, alla produzione di lastre colate, alla produzione di adesivi e di resine reattive nell'industria chimica, alla produzione di adesivi, resine da colata e materiali di rivestimento per pavimenti, alla produzione di pitture e vernici, all'uso di adesivi nell'industria delle materie plastiche, in quella del vetro e nell'industria elettronica, all'uso di adesivi e al rivestimento dei pavimenti nell'ambito di tale attività specializzata, all'uso di resine da colata nelle applicazioni mediche, nei laboratori ortopedici, nei laboratori e negli studi dentistici, nella produzione di lenti e nella decorazione ornamentale,
- rischi di effetti localizzati a seguito di inalazioni ripetute dovute alla produzione di lastre colate, alla produzione di resine reattive, alla produzione e all'uso di adesivi, alla produzione di vernici nonché all'uso di resine da colata nei laboratori ortopedici e nei laboratori e negli studi dentistici,
- rischi di effetti sistemici generali a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla produzione di lastre colate, alla produzione di adesivi, alla produzione di vernici, all'attività nel settore specializzato dei rivestimenti per pavimenti, all'uso di resine da colata nei laboratori ortopedici e nella decorazione ornamentale.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sull'ecosistema acquatico locale a seguito di esposizione dovuta a processi di polimerizzazione in soluzione acquosa.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA e l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- di stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale per il metacrilato di metile,
- ai datori di lavoro che fanno uso di metacrilato di metile negli impieghi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi (sezione I), di tenere conto degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE (direttiva Agenti chimici) e di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici della Commissione.

Per l'AMBIENTE

per quanto riguarda il metacrilato di metile utilizzato nei processi di polimerizzazione in soluzione acquosa presso gli utilizzatori a valle (capacità di trasformazione > 5 000 t/a) si raccomanda:

- che la Commissione europea esamini l'opportunità di inserire il metacrilato di metile nell'elenco delle sostanze prioritarie dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque) nella prossima revisione dell'allegato e prenda in considerazione provvedimenti quali l'introduzione di prescrizioni armonizzate per la concessione agli impianti delle autorizzazioni preventive per l'effettuazione di scarichi ed emissioni in acqua,
- che, per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza sia presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT,
- di verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

PARTE 10

N. CAS: 108-88-3

N. Eines: 203-625-9

):

F:R11

Xn:R20

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽²⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio per la sintesi di altre sostanze chimiche, in solventi, adesivi, pitture, lacche, vernici e nell'industria petrolifera, in quella dei combustibili e in quella dei polimeri. La sostanza è usata anche nell'industria della carta, della pasta da carta e del cartone, nell'industria tessile, nel settore agricolo e nel settore elettrico ed elettronico.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare l'uso e la combustione di prodotti petroliferi. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi. La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di tossicità acuta a seguito di esposizione cutanea dovuta alla verniciatura a spruzzo o all'uso di adesivi,
- rischi di tossicità acuta (cefalea, vertigini, senso di intossicazione, sonnolenza e peggioramento delle prestazioni funzionali) a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla produzione e all'uso come prodotto intermedio nonché alla fabbricazione e all'uso di prodotti che contengono la sostanza,
- rischi di irritazione degli occhi a seguito dell'esposizione dovuta alla fabbricazione di prodotti contenenti la sostanza e al loro uso nel settore delle pulizie manuali, nei settori che fanno uso di adesivi, nell'industria tipografica e nel settore della verniciatura (rivestimento meccanico),
- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla fabbricazione di prodotti contenenti la sostanza e al loro uso nel settore delle pulizie manuali, nei settori che fanno uso di adesivi, nell'industria tipografica e nel settore della verniciatura (rivestimento meccanico),

⁽²⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di esposizione cutanea dovuta all'uso di prodotti contenenti la sostanza nel settore delle pulizie manuali, nei settori che fanno uso di adesivi e nella verniciatura a spruzzo,
- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di esposizione combinata cutanea e per inalazione dovuta all'uso di prodotti contenenti la sostanza nel settore della verniciatura manuale,
- rischi di tossicità organica specifica (apparato uditivo) a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla fabbricazione di prodotti contenenti la sostanza e al loro uso nel settore delle pulizie manuali, nei settori che fanno uso di adesivi, nell'industria tipografica e nel settore della verniciatura (rivestimento meccanico),
- rischi di effetti sulla fertilità e sullo sviluppo e di aborto spontaneo a seguito di esposizione per inalazione dovuta alla fabbricazione di prodotti contenenti la sostanza e al loro uso nel settore delle pulizie manuali, nei settori che fanno uso di adesivi, nell'industria tipografica e nel settore della verniciatura (rivestimento meccanico).

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

1. è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di tossicità acuta (cefalea, vertigini, senso di intossicazione, sonnolenza e peggioramento delle prestazioni funzionali) e di irritazione degli occhi a seguito di esposizione per inalazione o di esposizione degli occhi ai vapori prodotti dalla verniciatura a spruzzo e dal rivestimento dei pavimenti.

2. Occorrono inoltre ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti sulla riproduzione a seguito di esposizione per inalazione.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- informazioni sul rapporto tra gli effetti sulla riproduzione osservati e la durata dell'esposizione che li produce.

L'esigenza di ottenere tali informazioni è stata riesaminata alla luce della strategia di riduzione dei rischi e non è più giudicata necessaria (cfr. sezione II, Strategia di riduzione dei rischi).

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti sulle persone dovuti al contributo del toluene disponibile in commercio alla formazione di ozono e di altre sostanze nocive, ad esempio lo smog.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per l'ecosistema acquatico a seguito di esposizione dovuta ad alcuni siti di produzione o di produzione e lavorazione della sostanza, nonché di esposizione dovuta alla lavorazione e all'uso di toluene come prodotto chimico di base (tra l'altro come ausiliario di fabbricazione, agente di estrazione e solvente), alla sua lavorazione e formulazione, alla formulazione di oli minerali e combustibili, alla formulazione di polimeri, alla formulazione di vernici e alla lavorazione di tessuti.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione dovuta alla lavorazione della sostanza, all'uso di toluene come prodotto chimico di base (tra l'altro come ausiliario di fabbricazione, agente di estrazione e solvente), alla sua lavorazione e formulazione, alla formulazione di oli minerali e combustibili, alla formulazione di polimeri, alla formulazione di vernici e alla lavorazione di tessuti.

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi dovuti al contributo del toluene disponibile in commercio alla formazione di ozono e di altre sostanze nocive, ad esempio lo smog.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sugli impianti di depurazione a seguito di esposizione dovuta alla lavorazione della sostanza e al suo uso come prodotto chimico di base.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissioni di toluene (ad esempio la benzina e il petrolio greggio). Questo aspetto esula però dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 e non è stato preso in considerazione nella strategia di riduzione dei rischi.

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda:

- che il comitato scientifico della Commissione per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici esamini le nuove informazioni contenute nella relazione sulla valutazione dei rischi e formuli raccomandazioni riguardo alla necessità di rivedere l'attuale valore limite di esposizione professionale.

Per i CONSUMATORI

si raccomanda:

- di valutare a livello comunitario l'opportunità di limitare, nel quadro della direttiva 76/769/CEE, l'immissione in commercio e l'uso della sostanza in quanto tale o in preparati da utilizzare negli adesivi e nelle vernici a spruzzo.
- Le limitazioni dell'immissione in commercio e dell'uso proposte elimineranno la necessità di acquisire ulteriori informazioni sugli effetti riproduttivi dovuti all'esposizione alla sostanza per inalazione.

Per l'AMBIENTE e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

si raccomanda:

- che la Commissione europea esamini l'opportunità di inserire il toluene nell'elenco delle sostanze prioritarie dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro in materia di acque) nella prossima revisione dell'allegato ma che, nel frattempo, il toluene sia inserito nell'elenco II della direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾, con la conseguente necessità di stabilire obiettivi nazionali di qualità, procedure di controllo ed eventualmente di riduzione affinché la concentrazione della sostanza nei sistemi idrici superficiali non sia superiore a quella prevista dall'obiettivo di qualità,

(1) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

- per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), questa sostanza dovrebbe essere presa in considerazione nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT attraverso il rilascio delle autorizzazioni e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT,
- di verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

La proposta della Commissione relativa alla limitazione del contenuto di solventi in alcuni prodotti ridurrebbe ulteriormente i rischi che il toluene comporta per le persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente ⁽¹⁾.

PARTE 11

N. CAS: 120-82-1

N. Einecs: 204-428-0

Formula di struttura:	C ₆ H ₃ Cl ₃
Denominazione Einecs:	1,2,4-triclorobenzene
Denominazione IUPAC:	1,2,4-triclorobenzene
Stato membro relatore:	Danimarca
Classificazione ⁽²⁾ :	Xn:R22 Xi:R38 N:50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore ⁽³⁾.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come prodotto intermedio per la sintesi di diserbanti e come solvente di processo in sistemi chiusi. La sostanza è usata anche come solvente, come accelerante di tintura nell'industria tessile, come additivo nei fluidi dielettrici e come inibitore di corrosione. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza prodotto o importato nella Comunità europea e potrebbero pertanto esservi usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza non legate al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea: in particolare in relazione ad alcuni fluidi dielettrici contenenti 1,2,4-triclorobenzene, tuttora in uso negli impianti elettrici, e alla formazione di 1,2,4-triclorobenzene nell'ambiente come prodotto di decomposizione di altri composti organoclorurati più complessi. I rischi derivanti da tali esposizioni non sono stati presi in considerazione nella presente valutazione dei rischi.

La relazione completa sulla valutazione dei rischi trasmessa alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

La valutazione dei rischi indica che è opportuno verificare se la sostanza debba essere presa in considerazione nei programmi nazionali o internazionali riguardanti gli inquinanti organici persistenti.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici nelle pitture e vernici decorative e nei prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE [COM(2002) 750 def.].

⁽²⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽³⁾ La relazione completa sulla valutazione dei rischi è disponibile, unitamente a una sintesi della relazione, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche: <http://ecb.jrc.it/existing-substances/>.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

i LAVORATORI

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di effetti dovuti all'esposizione alla sostanza.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- l'esposizione professionale durante l'uso della sostanza come accelerante di tintura e come solvente di processo, durante la fabbricazione di prodotti contenenti la sostanza nel settore della produzione dei fluidi dielettrici e durante l'uso di prodotti che contengono la sostanza nella fabbricazione di fili e cavi.

L'esigenza di ottenere tali informazioni è stata riesaminata alla luce della strategia di riduzione dei rischi e non è più giudicata necessaria (cfr. sezione II, Strategia di riduzione dei rischi).

Occorrono inoltre misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- rischi di tossicità sistemica generale a seguito di inalazioni ripetute nel corso di attività di imballaggio in fusti durante la produzione della sostanza, nel corso della fabbricazione di prodotti contenenti la sostanza nel settore della produzione di pigmenti e durante l'uso di prodotti contenenti la sostanza nel settore della verniciatura a spruzzo,
- rischi di irritazione degli occhi e del tratto respiratorio a seguito di esposizione ripetuta a vapori contenenti la sostanza durante la fabbricazione di prodotti contenenti triclorobenzene nella produzione di pigmenti e l'uso di prodotti contenenti la sostanza nella produzione di pellet di plastica,
- rischi di tossicità sistemica generale e di effetti cutanei localizzati a seguito di esposizione cutanea ripetuta dovuta all'uso dei prodotti contenenti la sostanza nei settori della verniciatura a spruzzo, dello smantellamento dei trasformatori e in quello della lucidatura.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di irritazione degli occhi e del tratto respiratorio a seguito di esposizione ripetuta a vapori e di tossicità sistemica generale in seguito ad inalazioni ripetute ed esposizione cutanea dovuta all'uso di vernici a spruzzo e di prodotti per la lucidatura delle automobili.

La conclusione della valutazione dei rischi per

le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi di esposizione indiretta in quanto le esposizioni calcolate connesse al consumo di acqua potabile possono superare a livello locale le dosi giornaliere ammissibili fissate dall'OMS e i valori guida della stessa OMS.

La conclusione della valutazione dei rischi per

la SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi ambientali per

l'ECOSISTEMA ACQUATICO e l'ECOSISTEMA TERRESTRE è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per l'ecosistema acquatico e l'ecosistema terrestre a seguito di esposizione dovuta all'uso della sostanza come accelerante di tintura e ad altri usi (tra cui l'impiego come solvente di processo, come additivo nei fluidi dielettrici e come inibitore di corrosione).

La conclusione della valutazione dei rischi per

l'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

i MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- rischi per gli effetti sugli impianti di depurazione a seguito di esposizione dovuta all'uso della sostanza come prodotto intermedio, come prodotto chimico di base, nell'industria dei solventi, in quella tessile come accelerante di tintura e ad altri usi a valle.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per i LAVORATORI

in linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2000/39/CE della Commissione ⁽¹⁾, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi, fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Le limitazioni dell'immissione in commercio e dell'uso proposte per l'ambiente ridurranno tra l'altro i rischi per la salute umana (lavoratori) ed elimineranno la necessità di acquisire ulteriori informazioni sugli scenari di esposizione professionale.

Per i CONSUMATORI, l'AMBIENTE e le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

si raccomanda:

- di valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE, l'immissione in commercio e tutti gli usi del triclorobenzene, tranne che come prodotto intermedio, al fine di proteggere l'ambiente e ridurre l'esposizione indiretta attraverso l'ambiente; ove opportuno dovrebbe essere inoltre valutato il ricorso alla limitazione dell'immissione in commercio e dell'uso degli articoli contenenti triclorobenzene.

⁽¹⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.